

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 53 del 13 dicembre 1993, è stata abrogata dall'articolo 15, comma 1 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17: "Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania".

Legge Regionale 7 dicembre 1993, n. 42.

"Integrazione alla Legge Regionale 1 marzo 1993, n. 11 concernente: Disciplina delle nomine di competenza della Regione Campania"

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Dopo l'articolo 7 della legge regionale 1 marzo 1993, n. 11, è aggiunto il seguente 7 bis:

"1. Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti di un organo amministrativo collegiale abbia cessato di farne parte, si provvede a sostituirlo nei modi seguiti per la nomina entro il termine di quarantacinque giorni.

2. Qualora il competente organo regionale non provveda alla sostituzione si applica il disposto di cui al quarto comma del precedente articolo 7."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

7 dicembre 1993

Grasso